

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

DECRETO 20 ottobre 1986.

Disciplina della pesca subacquea professionale.

**IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219;

Visti gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 1982, n. 65, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;

Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea;

Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 29 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo del compartimento marittimo può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m — 20, ovvero senza limite massimo d'immersione.

Art. 2.

I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del compartimento che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3.

Il capo del compartimento marittimo deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

Le imbarcazioni di coloro che usano apparecchi ausiliari di respirazione analoghi a quelli usati dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e compressori ritenuti idonei dal Registro navale italiano, il quale rilascia il certificato d'idoneità ai sensi dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4.

L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:

1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore;

3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo;

4) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m — 20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione.

L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata dietro presentazione del certificato di cui al punto 3).

Art. 5.

Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m — 20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h) ed i) e dovrà sostenere un colloquio finale.

Art. 6.

Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.

Art. 7.

Il richiedente dovrà presentare alla capitaneria di porto domanda in carta bollata unitamente a:

- 1) documento comprovante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali;
- 2) certificato medico d'idoneità;
- 3) due fotografie di cui una autenticata.

Art. 8.

Il capo del compartimento marittimo stabilisce con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:

- 1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento;
- 2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;
- 3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale e sportiva.

Art. 9.

La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.

Art. 10.

Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorizzazione all'esercizio della

pesca subacquea professionale anche nel caso che abbiano superati i limiti di età di cui al punto 4 dell'art. 4, a condizione che siano in possesso del certificato medico d'idoneità di cui agli articoli 4 e 5 e non abbiano superato comunque i 50 anni per le autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m — 20, ed i 45 anni di età per le autorizzazioni senza limite massimo d'immersione.

Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4.

Art. 11.

Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque del mare territoriale.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

SCHEMA DI VALUTAZIONE PSICO-FISICA ATTITUDINALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

Cognome nome

nato il a sesso

provincia sesso

sports praticati.....

- 1) Anamnesi.....
- 2) Statura peso perimetro toracico inspirata
espirata
- 3) Esame spirometrico
- 4) Tempi di apnea (previa iperventilazione di 60"): inspirata
espirata
- 5) Esame obiettivo:
capo e collo.....
torace.....
addome.....
ernie.....
apparto urogenitale.....
apparato osteoarticolare.....
apparato muscolare.....
sistema cardiocircolatorio.....
sistema nervoso.....
- 6) Esame oculistico:
visus o.d. o.s. binoculare.....
esame del fondo.....
senso cromatico.....
annotazioni.....
- 7) Esame otorinolaringoiatico:
or.d.
or.s.
naso.....
rinofaringe.....
dentizione.....
prove audiometriche.....
annotazioni.....
(con masch. osc.) prove labirintiche statiche.....
(con masch. osc.) prove labirintiche dinamiche (m. a stella)
- 8) Rx torace.....

- 9) Step test (La Cava): — polso a riposo
 press. art. a riposo
 (prova di sforzo: sgabello alt. 40 cm, 30 movimenti di salita completa, 30 movimenti di discesa completa = movimenti totali 120 al minuto)
 polso dopo test press. art. dopo test
 tempo di ripristino: polso press. art.
- 10) E.C.G.:
 a riposo
 dopo step test
- 11) Testi in ipotermia (in casi particolari):
 temperatura cutanea: normale
 tempo di esposizione
 temperatura cutanea: in ipotermia
 tempo di recupero
 mezzo ipotermico usato
 E.C.G.: a riposo, temperatura
 dopo step test, temperatura
 step test: temperatura polso a riposo
 press. art. a riposo
 temp. dopo test polso dopo test
 press. art. dopo test
 tempo di ripr.: temperatura polso
 press. art.
- 12) Analisi di laboratorio:
 es. urine (completo)
 es. emocromocitometrico
 azotemia
 glicemia
 prove emogeniche
 V.E.S.
 ind. K.
 V.D.R.L.
 gruppo sanguigno
 annotazioni
- 13) Prove psicotecniche:
 - a) Percezione direzione suono (masch. oscur.):
 pd. pc. ps. =
 pd. pc. ps. = } =
 - b) Percezione suoni aritmici (masch. oscur.):
 od. su
 os. su
 ods. su } =
 - c) Serie numeriche (masch. oscur.):
 percezione quantitativa su
 coordinazione spaziale
 deviazione orizz. scritta
 deviazione vert. scritta
 note } =
 - d) Costruzione meccanica (masch. oscur.):
 tipo tempo/esc.
 risultato operativo
 capacità operativa
 note } =
 - e) Labirinto:
 tempo/esc. risultato
 capacità operativa } =
 - f) Costruzioni geometriche intuitive (piane/solide):
 capacità operativa
 tempo/esc.
 n. costruzioni
 note } =
 - g) Serie modulari (alfabetiche e/o numeriche):
 1) (1, 3, 5;)
 (2, 4, 6;)
 2) (1, 3, 4, 7, 8;)
 (2, 4, 5, 8, 9;)
 3) (10, 8, 9, 6, 8, 10;)
 (9, 10, 8, 7, 5, 9;)
 4) (18, 20, 15, 17, 11)
 (17, 19, 14, 16, 10)
 5) (15, 18, 15, 17, 20)
 (20, 17, 11, 19, 7, 3) } = note


- h) Sollecitazione labirintica, con sedia girevole (senza e con effetto risacca):
 (masch. oscur.): polso temper. corp.
 (operazioni aritmetiche adeguate alla cultura del soggetto):
 tempo: 90", n. giri 90
 × =
 + =
 : =
 - = } =
- Movimento arti:
 (inferiori/superiori: singoli e contemporanei) (percezione agli urti):
 spd. =
 sps. =
 gd. =
 gs. = } =
- (le domande — indicate a titolo di esempio e da formulare velocemente e con voce chiara — con o senza nesso logico impegnano il candidato a pronte risposte adeguate):
 quanti anni hai?
 giorno e mese di n.
 che auto hai?
 giorno, mese, anno di acquisto
 dove sei nato?
 sul pianeta Terra da che parte sorge (tramonta) il sole?
 note } =
- Equilibrio in fase dinamica
 (stato di equilibrio sul seggiolino):
 stop: stato
 (stato di equilibrio in deambulazione direzionale obbligata):
 alla luce: stato eq.
 note
 recupero
 polso
 note
- i) Comp/Dec. in camera iperbarica:
 Bat. polso comport.
 Bat. polso comport.
 Bat. polso comport.
 Bat. polso comport.
 Bat. op. manuale
 Bat. op. man. al buio
 Bat. op. riflessi psicot.
 Bat. T/Comp. T/Sosta
 Bat. T/Dec. T/Sosta
 Bat. T/Dec. T/Sosta
 Bat. T/Dec. T/Sosta
 Bat. Tests: manuali, c.op.
 tecnici, c.op.
 intell.
 applic.
 Bat. Ox a mezzo
 reazioni
 sopportabilità
 T/Tot/Comp-Dec.
 Comport. psicol.
 Comport. fisiol.
 Comport. tecnico
 Difficoltà
 Varie
 Giudizio finale:
- 14) Giudizio complessivo finale (1)
 Annotazioni e rilievi
 Luogo e data

Il medico responsabile

(1) Il giudizio sarà espresso con idoneo o non idoneo con limitazioni (indicare quali) o non idoneo.

LABIRINTO

- ST. 1 = T/TOT.....
- " 2 = ".....
- " 3 = ".....
- " 4 = ".....
- " 5 = ".....



NOTE

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 25 luglio 1969), nel testo di cui al D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 luglio 1983):

«Art. 128. (*Esercizio della pesca subacquea professionale*). — La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Art. 128-bis. (*Esercizio della pesca subacquea sportiva*). — La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Art. 129. (*Limitazioni*). — L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

Art. 130. (*Segnalazione*). — Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recate una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione».

— Gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione prevedono:

«Art. 204. (*Attività dei palombari*). — I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.

Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e di compressor. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

Art. 205. (*Registro dei palombari*). — Il registro dei palombari è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore a 18 e non superiore a 40;

2) cittadinanza italiana;

3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) e al comma terzo è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:

1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;

2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;

3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 206. (*Libretto di ricognizione*). — Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 155.

Art. 207. (*Cancellazione dal registro*). — Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 205.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del presente regolamento».

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965 è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 204 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 1639/1968 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima. Il testo dell'art. 35 del regolamento, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 219/1983, è il seguente:

«Art. 35. (*Requisiti e condizioni per l'iscrizione*). — Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:

- 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
- 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
- 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
- 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che, l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale».

— L'art. 3, secondo comma, punto 6), del D.M. 13 gennaio 1979 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) prevede:

«Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

(*Omissis*);

6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore».

Nota all'art. 6:

L'ultimo comma dell'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) prevede l'istituzione di una commissione presso l'ufficio di porto composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati: 1) uno, che funge da presidente, dal capo di compartimento; 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio; 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

86A9145

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1986, con il quale la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430 — per effetto del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 25 luglio 1986;

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1986, con il quale la società «Unifin S.p.a.», con sede in Milano, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) — del citato decreto-legge per effetto della sentenza in data 11 settembre 1986 del tribunale di Milano che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza;

Vista la sentenza in data 30 settembre 1986 del tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», con sede in Milano, controllata per il 98% dalla «Unifin S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, che — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) — del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», con sede in Milano, piazza Borromeo, 12, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 5 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24, quale commissario liquidatore della «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.» nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986 e composto dai signori:

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via G. Washington n. 12;
prof. Alberto Sbisà, nato a Milano il 26 luglio 1938, residente in Milano, via Visconti di Modrone n. 21;
dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A9316